

hatto.

Rimarrrebbe pertanto l'altra soluzione, e cioè la modifica dell'art. 2 delle Condizioni di Polizza.

Tale modifica dovrebbe essere contenuta in limiti molto ristretti, in modo da lasciare quasi intatto il concetto contenuto nella clausola oggi in vigore, eliminando anche ogni possibilità di speculazione da parte della concorrenza. Sembra pertanto che, per eliminare ogni eventuale divergenza sul significato della parola "malafede", sarebbe sufficiente indicare nelle condizioni di polizza il significato che le parti contraenti intendono dare a tale parola.

Nel modificare l'art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza è anche opportuno che all'espressione: "decorso sei mesi dall'emissione la polizza è incontestabile....." sia sostituita l'altra: "decorso sei mesi dal perfezionamento, ecc..".

Infatti, come ha riconosciuto lo stesso Tribunale di Roma con la sentenza 13/22 febbraio 1933 in causa Govoni in Neri, il momento essenziale per la efficacia del contratto di assicurazione è quello del perfezionamento del